



Circ. 138

**Ai docenti della scuola Primaria e S.S.P.G.**

**Al sito WEB/Albo online/A.T.**

**OGGETTO: Indicazioni normative sulla non ammissione (ripetenza) degli alunni e degli studenti con disabilità nel Primo Ciclo d’Istruzione.**

Si forniscono di seguito indicazioni operative in merito alla non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato degli alunni e degli studenti con disabilità.

### **1. Competenza decisionale**

**La decisione di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è di esclusiva competenza dei docenti della classe, riuniti in sede di scrutinio finale.**

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) può solo esprimere un parere, che ha carattere non vincolante, motivato dal mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.

### **2. Principi generali**

Per tutti gli ordini di scuola, la valutazione degli alunni con disabilità:

- è riferita al **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;
- segue le stesse procedure previste per tutti gli alunni;
- deve essere coerente con il percorso didattico effettivamente svolto.

La non ammissione deve essere adeguatamente motivata e coerente con l’intero percorso scolastico dell’alunno.

### **3. Primo ciclo di istruzione**

**Scuola primaria** (D.Lgs. 62/2017, art. 3, comma 3)

La non ammissione:

- ha carattere **eccezionale** (non reiterabile sistematicamente);
- deve essere deliberata **all’unanimità** dai docenti della classe;
- deve essere supportata da **specifiche e documentate motivazioni**.

**Scuola secondaria di primo grado** (D.Lgs. 62/2017, art. 6, comma 2)

La non ammissione:

- può essere deliberata dal Consiglio di classe anche a **maggioranza**;

- richiede **adeguata motivazione**;
- è conseguente alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**.

In entrambi i casi, la valutazione deve essere espressa in relazione agli obiettivi del PEI.

#### **4. Non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato**

La decisione è assunta dal Consiglio di classe sulla base di una **valutazione negativa degli apprendimenti**, in riferimento al PEI anche con riferimento a una programmazione differenziata.

La non ammissione deve risultare:

- coerente con le valutazioni periodiche (es. primo quadrimestre);
- supportata dagli interventi didattici attivati;
- giustificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.

#### **5. Valutazione e voti**

Il mancato raggiungimento degli obiettivi deve essere esplicitato attraverso votazioni insufficienti. La scheda di valutazione deve quindi riportare in modo trasparente gli esiti degli apprendimenti, anche negativi, in coerenza con il PEI.

#### **6. Ruolo del GLO**

Il GLO può esprimere un parere in merito alla non ammissione, che dovrà essere motivato dal mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.

Tale parere **non è vincolante** per il Consiglio di classe, che resta l'unico organo deliberante.

#### **7. Sintesi operativa**

- La decisione spetta esclusivamente al Consiglio di classe/team docenti in sede di scrutinio finale.
- La valutazione è sempre riferita al PEI.
- La non ammissione è possibile, ma deve essere motivata e documentata dal mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.
- I voti devono rappresentare fedelmente i livelli di apprendimento raggiunti, in relazione al PEI redatto per l'alunno.

**Si invitano i docenti, in vista degli scrutini di fine anno scolastico e dei GLO volti alla verifica finale del PEI, a prestare particolare attenzione alla coerenza tra progettazione (PEI), attività svolte, interventi di recupero e valutazione finale, al fine di assumere decisioni relative ad eventuale non ammissione (ripetenza) degli alunni e degli studenti con disabilità che siano coerenti con la normativa attualmente vigente.**

**Il Dirigente Scolastico**  
Annapaola di Martino